

Tiziano Sesana

**IL BILANCIO DI ESERCIZIO IN TEMPO DI CRISI.
LA VALUTAZIONE DEI CREDITI**

(in *“L’Industria delle Carni”*, ASS.I.CA. – Confindustria, n. 4/ Aprile 2010)

I mesi di marzo e aprile sono i mesi stringenti ai fini delle valutazioni di bilancio; infatti, entro la fine di tale periodo, deve essere redatto e approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Nel contesto dello scenario che caratterizza l’attuale situazione (di crisi) economica nazionale e internazionale una delle poste del bilancio di esercizio che pone maggiori difficoltà agli amministratori per la valutazione è certamente quella dei crediti. Ciò a ragione delle implicazioni di tale valutazione dal punto di vista:

- 1) economico: la stima di perdite su crediti riduce, per pari importo, il risultato economico dell’esercizio ovvero, se quest’ultimo è negativo, incrementa la perdita rilevata e, quindi, incide sul calcolo degli indicatori di redditività, che sono i primi ad essere considerati per giudicare la “bontà” (e “perdurabilità”) della gestione di un’impresa;
- 2) patrimoniale: il risultato dell’esercizio, tenuto conto delle perdite stimate su crediti imputate allo stesso, incide direttamente sul valore del patrimonio netto e, quindi, sul capitale proprio dell’impresa a salvaguardia dei diritti dei terzi;
- 3) finanziario: la stima di perdite su crediti incide sulla previsione dei flussi di cassa futuri e, quindi, anche sulla valutazione della capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni;
- 4) fiscale: le perdite stimate su crediti eccedenti il limite (ogget-

tivamente basso nel contesto dell'attuale scenario economico) fissato dalle disposizioni tributarie sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, da cui l'incremento del costo (e del correlato debito) per imposte sul reddito dell'esercizio; intuitiva l'amplificazione degli effetti economico, patrimoniale e finanziario di cui sopra.

Entriamo ora nel merito del processo valutativo dei crediti (di qualunque natura essi siano: di funzionamento o di finanziamento) che deve essere affrontato dagli amministratori alla luce del dettato normativo sia civilistico, sia fiscale.

LE PERDITE SU CREDITI DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

Il Codice civile (art. 2426, comma 1, p.to 8) statuisce che i crediti devono essere *"iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione"*.

In altri termini, noto e certo il valore nominale di un credito, questo deve essere iscritto in bilancio tenuto conto (e, quindi, al netto del correlato fondo rettificativo appositamente stanziato) di:

- 1) perdite per inesigibilità;
- 2) resi e rettifiche di fatturazione;
- 3) sconti e abbuoni;
- 4) interessi non maturati;
- 5) altre cause di minor realizzo.

Tenuto conto del fine del presente scritto di seguito si tratterà esclusivamente della questione delle perdite per inesigibilità.

Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che *"possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio"* (v. OIC - Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili*, Doc. n. 15 *"I crediti"*, par. D.II.a).

Nel rispetto del principio della competenza e della prudenza di cui all'art. 2423-*bis* del Codice civile il predetto fondo deve essere sufficiente per coprire:

- 1) le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;
- 2) le perdite per altre situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Infatti, le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma nell'esercizio in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

A titolo esemplificativo si consideri che una società vanti un credito verso un proprio cliente per 100 e che entro la data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci sia ragionevolmente prevedibile (talvolta se ne ha la ragionevole certezza a ragione dello sfasamento temporale che intercorre tra la data di riferimento del bilancio di esercizio e la data della sua approvazione: in tale arco temporale il credito potrebbe essere già scaduto e/o parzialmente o totalmente incassato) che una parte (ipotizziamo 20) o la totalità (quindi, 100) di detto credito non venga più incassata. In tal caso, nel bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea il credito in questione deve risultare iscritto per un importo pari al valore che si ritiene di incassare (quindi, al valore nominale dedotta la perdita stimata: $100 - 20 = 80$ ovvero $100 - 100 = 0$) imputando a conto economico la connessa (stimata) perdita.

Ai fini della redazione del bilancio (cioè dell'imputazione della stessa a conto economico) è irrilevante che la perdita sul credito in questione si sia effettivamente realizzata entro la data di approvazione dello stesso ovvero a tale data sia soltanto presunta/stimata; ciò per il rispetto del principio della prudenza di cui al richiamato art. 2423-*bis* del Codice civile, che statuisce quanto segue:

1. *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”;*
2. *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio”.*

La stima della perdita su crediti e, quindi, del fondo svalutazione crediti da appostare in bilancio a rettifica del valore nominale del credito cui si riferisce (ciò affinché sia chiaramente evidente il suo presumibile valore di realizzazione) deve essere determinata tramite l’analisi del singolo credito e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Tecnicamente, secondo i Principi contabili (v. OIC - Organismo Italiano di Contabilità, *Principi contabili*, Doc. n. 15 *“I crediti”*, par. D.II.b), *“lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:*

- *analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;*
- *stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;*
- *valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;*
- *condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese”.*

Ad integrazione ovvero, in determinate situazioni, in sostituzione del procedimento di cui sopra, lo stesso Principio contabile precisa che *“le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti)”*, ma ciò verificando costantemente la validità del procedimento sintetico seguito e, quindi, degli elementi, dei dati, dei fatti e più in generale delle condizioni su cui si fonda la formula utilizzata. L’utilizzo del procedimento sintetico, così come di quello analitico, non deve sconfinare nell’appostazione di un fondo svalutazione eccessivo ovvero, addirittura, nella realizzazione di una

politica di bilancio atta a stabilizzare, attraverso la distribuzione delle perdite su crediti nei vari esercizi, i risultati di esercizio.

Naturalmente, per i crediti in essere per più di un esercizio, ogni anno il fondo svalutazione eventualmente appostato deve essere rivisitato nella sua determinazione; deve cioè essere verificata la validità delle condizioni sottese alla sua originaria determinazione (se queste sono venute meno, in tutto o in parte, non si giustifica il mantenimento, in tutto o in parte, del fondo svalutazione crediti e, quindi, il relativo credito deve essere iscritto in bilancio al valore nominale rettificato per la parte di fondo svalutazione fondatamente ancora in essere; l'eccedenza del fondo non giustificabile deve essere imputata all'esercizio tra i componenti positivi di reddito ed in particolare nella voce "A5) Altri ricavi e proventi" del conto economico) e l'esistenza di eventuali ulteriori condizioni che ne giustificano l'incremento (o il mantenimento, posto che in ugual misura siano venute meno le condizioni originarie).

Il fondo svalutazione crediti in questione (espressione della perdita stimata) verrà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva (preme precisare che la definitività di una perdita su crediti usualmente è supportata anche da un parere legale, oltre che da valutazioni attente e puntuali dell'organo amministrativo; queste ultime, talvolta, in particolare nel caso di crediti di ammontare esiguo, sono frutto anche di valutazioni di costo opportunità).

In altri termini:

- 1) finché la perdita è stimata (e sin dal momento in cui la stessa è ragionevolmente stimabile) si apposta in bilancio un fondo svalutazione crediti a rettifica del credito cui lo stesso si riferisce;
- 2) nel momento in cui la perdita in questione diviene (per fondate ragioni) definitiva il fondo svalutazione crediti storna con-

tabilmente il credito cui si riferisce.

Qualora la perdita stimata sia inferiore a quella definitiva, al momento dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti per lo storno contabile del credito inesigibile cui lo stesso si riferisce si imputerà all'esercizio l'ulteriore perdita realizzata (e nell'esercizio precedente non prevedibile; infatti, se fosse stata prevedibile sarebbe stata imputata all'esercizio precedente e, quindi, correlativamente, il fondo svalutazione crediti sarebbe stato per pari importo incrementato; se ciò non fosse stato il bilancio dell'esercizio precedente non sarebbe chiaro, veritiero e corretto, in contrasto cioè con il dettato normativo di cui agli art. 2423 e segg. del Codice civile).

In relazione a tutto quanto sopra si ritiene doveroso sottolineare che la stima della perdita su crediti ovvero lo storno del credito per inesigibilità ritenuta definitiva non deve prendere le mosse da decisioni arbitrarie, ma da una valutazione attentamente ponderata avuto riguardo alla capacità del debitore di far fronte ai propri impegni (irrilevante la mera volontà di questo di farvi fronte o meno); altrimenti si tratterebbe sostanzialmente di remissione di debito, da cui la rilevazione in bilancio di una sopravvenienza passiva e non di una perdita su crediti (da valutare poi l'arbitrarietà o meno e, quindi, la connessa eventuale responsabilità degli amministratori nel rimettere il debito).

Diverso ancora è il caso in cui venga "discoperta"/"accertata" l'inesistenza del credito e, quindi, che lo stesso in sostanza non sia mai sorto. Anche in questo caso, comunque, nel bilancio verrebbe rilevata una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti.

LE PERDITE SU CREDITI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

La disciplina fiscale (art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che *"le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali"*.

La richiamata norma fiscale subordina la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano da “*elementi certi e precisi*”, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all’avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi “automaticamente” riconosciute.

La perdita su crediti deve, quindi, risultare da “*elementi certi e precisi*”: deve cioè, in sostanza, e diversamente da quanto accade dal punto di vista civilistico di cui sopra, essere analiticamente comprovata da un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita (v. Risoluzione Ministeriale 6 agosto 1976, n. 124, a tutt’oggi indiscussa). Conseguentemente, è necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto era possibile per recuperare il credito. Così, ad esempio, la perdita potrà essere considerata deducibile nel caso in cui siano state esperite infruttuosamente tutte le azioni legali per il recupero del credito (ciò con prove che dovranno essere documentate con fatti ed atti quali pareri del professionista che ha curato il tentativo di recupero del credito) o ancora in caso di esito negativo del pignoramento (nei limiti di cui si dirà oltre), o ancora nei casi di irreperibilità del debitore, di denuncia penale per truffa, nonché di dimostrabile convenienza a non attivare ovvero ad abbandonare la procedura di recupero del credito.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 23 gennaio 2009, n. 16/E), tuttavia, una situazione di (temporanea) illiquidità – ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso – non può essere ritenuta *tout court* sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest’ultima è riferita.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, è solo l’ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che qualifi-

ca *ex lege* il mero stato di insolvenza come condizione sufficiente a considerare definitive (e come tali fiscalmente deducibili) le perdite relative al mancato incasso da parte del creditore. Ciò a ragione del fatto che in presenza di procedure concorsuali l'accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore.

Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle Entrate, una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso e pur sintomatica di peculiari difficoltà di esazione da parte del creditore - non può ritenersi di per sé rivelatrice dell'esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti - ai fini della relativa deducibilità - dalla norma fiscale, non potendosi escludere l'eventualità che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni.

Le perdite su crediti derivanti da remissione di debito (si precisa che ai fini fiscali le remissioni di debito sono sostanzialmente assimilate alle perdite su crediti) sono deducibili quando le stesse derivano da una scelta di convenienza economica del creditore ovvero quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico. Naturalmente siffatta rinuncia volontaria (che, ai sensi dell'art. 1236 del Codice civile, produce i suoi effetti quando ne ha notizia il debitore e salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare) ai fini della deducibilità della perdita deve trovare la sua giustificazione nella eccessiva onerosità della procedura esecutiva attivabile per la riscossione del credito rispetto all'entità del credito stesso, nel senso che le spese procedurali superano l'ammontare del credito stesso e non si appalesano recuperabili nei confronti del debitore (in tal senso v. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2006, Tomo II, pagg. 1549 e 1550).

In tutti gli altri casi la “perdita” derivante dalla remissione di debito non è deducibile.

In relazione a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione Ministeriale 6 agosto 1976, n. 9/124) ha stabilito che per la deduzione delle relative perdite *“possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”*. Alla luce della medesima Risoluzione Ministeriale si precisa che un credito è da considerare di modesto valore avuto riguardo *“all’entità del portafoglio”* (naturalmente non si può trascurare il fatto che la somma di tanti crediti di modesto valore può divenire significativa in relazione all’entità del portafoglio e, invero, soprattutto ai fini civilistici, non solo a questo).

In conclusione, affinché una perdita su crediti possa considerarsi costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, come chiaramente sottolineato dalla Corte di Cassazione (v. Sentenza del 20 novembre 2001, n. 14568, sentenza questa citata anche nel testo della risposta all’interrogazione parlamentare - *“question time”* - n. 5-00570 del 5 novembre 2008), *“occorre dimostrare per primo come e perché si è verificata una perdita (non potendosi accettare l’idea che si può parlare di perdita ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale) e poi che la perdita è divenuta definitiva in quella tale misura”*; è, quindi, *“il contribuente a dovere dimostrare come e perché una perdita su crediti fiscalmente rilevante si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile”*.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da tutto quanto sopra emerge chiaramente che gli amministratori che redigono il bilancio di esercizio sono chiamati, da un lato, ad effettuare prudenti valutazioni *“soggettive”* per stimare

le perdite su crediti - anche solo temute o latenti - da imputare all'esercizio in chiusura e, dall'altro, a determinare "oggettivamente" quali di queste perdite stimate possano ritenersi deducibili ai fini fiscali. Ciò, senza trascurare gli effetti sugli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa nel contesto dello scenario economico attuale che potrebbero avere le "corrette" valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare. Assai complesso e colmo di responsabilità è, pertanto, il loro compito.

Il bilancio di esercizio in tempo di crisi

La valutazione dei crediti

I mesi di marzo e aprile sono i mesi stringenti ai fini delle valutazioni di bilancio; infatti, entro la fine di tale periodo, deve essere redatto e approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Nel contesto dello scenario che caratterizza l'attuale situazione (di crisi) economica nazionale e internazionale una delle poste del bilancio di esercizio che pone maggiori difficoltà agli amministratori per la valutazione è certamente quella dei crediti. Ciò a ragione delle implicazioni di tale valutazione dal punto di vista:

- 1) economico: la stima di perdite su crediti riduce, per pari importo, il risultato economico dell'esercizio ovvero, se quest'ultimo è negativo, incrementa la perdita rilevata e, quindi, incide sul calcolo degli indicatori di redditività, che sono i primi ad essere considerati per giudicare la "bontà" (e "perdurabilità") della gestione di un'impresa;
- 2) patrimoniale: il risultato dell'esercizio, tenuto conto delle perdite stimate su crediti imputate allo stesso, incide direttamente sul valore del patrimonio netto e, quindi, sul capitale proprio dell'impresa a salvaguardia dei diritti dei terzi;
- 3) finanziario: la stima di perdite su crediti incide sulla previsione dei flussi di cassa futuri e, quindi, anche sulla valutazione della capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni;
- 4) fiscale: le perdite stimate su crediti eccedenti il limite (oggettivamente basso nel contesto dell'attuale scenario economico) fissato dalle disposizioni tributarie sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, da cui l'incremento del costo (e del correlato debito) per imposte sul reddito dell'esercizio; intuitiva l'amplificazione degli effetti economico, patrimoniale e finanziario di cui sopra.

Entriamo ora nel merito del processo valutativo dei crediti (di qualunque natura essi siano: di funzionamento o di finanziamento) che deve essere affrontato dagli amministratori alla luce del dettato normativo sia civilistico, sia fiscale.

LE PERDITE SU CREDITI DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

Il Codice civile (art. 2426, comma 1, p.to 8) statuisce che i crediti devono essere "iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione".

In altri termini, noto e certo il valore nominale di un credito, questo deve essere

iscritto in bilancio tenuto conto (e, quindi, al netto del correlato fondo rettificativo appositamente stanziato) di:

- 1) perdite per inesigibilità;
- 2) resi e rettifiche di fatturazione;
- 3) sconti e abbuoni;
- 4) interessi non maturati;
- 5) altre cause di minor realizzo.

Tenuto conto del fine del presente scritto di seguito si tratterà esclusivamente della questione delle perdite per inesigibilità.

Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che "possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio" (v. OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Doc. n. 15 "I crediti", par. D.II.a).

Nel rispetto del principio della competenza e della prudenza di cui all'art. 2423-bis del Codice civile il predetto fondo deve essere sufficiente per coprire:

- 1) le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;
- 2) le perdite per altre situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Le perdite per inesigibilità, infatti, non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma nell'esercizio in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

A titolo esemplificativo si consideri che una società vanta un credito verso un proprio cliente per 100 e che entro la data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci sia ragionevolmente prevedibile (talvolta se ne ha la ragionevole certezza a ragione dello sfasamento temporale che intercorre tra la data di riferimento del bilancio di esercizio e la data della sua approvazione: in tale arco temporale il credito potrebbe essere già scaduto e/o parzialmente o totalmente incassato) che una parte (ipotizziamo 20) o la totalità (quindi, 100) di detto credito non venga più incassata. In tal caso, nel bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea il credito in questione deve risultare iscritto per un importo pari al valore che si ritiene di incassare (quindi, al valore nominale dedotta la perdita stimata: $100 - 20 = 80$ ovvero $100 - 100 = 0$) imputando a conto economico la connessa (stimata) perdita.

Ai fini della redazione del bilancio (cioè dell'imputazione della stessa a conto economico) è irrilevante che la perdita sul credito in questione si sia effettiva-

mente realizzata entro la data di approvazione dello stesso ovvero a tale data sia soltanto presunta/stimata; ciò per il rispetto del principio della prudenza di cui al richiamato art. 2423-bis del Codice civile, che statuisce quanto segue:

1. "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio";
2. "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio".

La stima della perdita su crediti e, quindi, del fondo svalutazione crediti da appostare in bilancio a rettifica del valore nominale del credito cui si riferisce (cioè affinché sia chiaramente evidente il suo presumibile valore di realizzazione) deve essere determinata tramite l'analisi del singolo credito e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Tecnicamente, secondo i Principi contabili (v. OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili, Doc. n. 15 "I crediti", par. D.II.b), "lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi;
- stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
- valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese".

Ad integrazione ovvero, in determinate situazioni, in sostituzione del procedimento di cui sopra, lo stesso Principio contabile precisa che "le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti)", ma ciò verificando costantemente la validità del procedimento sintetico seguito e, quindi, degli elementi, dei dati, dei fatti e più in generale delle condizioni su cui si fonda la formula utilizzata. L'utilizzo del procedimento sintetico, così come di quello analitico, non deve sconfinare nell'appostazione di un fondo svalutazione eccessivo ovvero, addirittura, nella realizzazione di una politica di bilancio atta a stabilizzare, attraverso la distribuzione delle perdite su crediti nei vari esercizi, i risultati di esercizio.

Naturalmente, per i crediti in essere per

più di un esercizio, ogni anno il fondo svalutazione eventualmente appostato deve essere rivisitato nella sua determinazione; deve cioè essere verificata la validità delle condizioni sottese alla sua originaria determinazione (se queste sono venute meno, in tutto o in parte, non si giustifica il mantenimento, in tutto o in parte, del fondo svalutazione crediti e, quindi, il relativo credito deve essere iscritto in bilancio al valore nominale rettificato per la parte di fondo svalutazione fondatamente ancora in essere; l'eccedenza del fondo non giustificabile deve essere imputata all'esercizio tra i componenti positivi di reddito ed in particolare nella voce "A5) Altri ricavi e proventi" del conto economico) e l'esistenza di eventuali ulteriori condizioni che ne giustificano l'incremento (o il mantenimento, posto che in ugual misura siano venute meno le condizioni originarie).

Il fondo svalutazione crediti in questione (espressione della perdita stimata) verrà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva (preme precisare che la definitività di una perdita su crediti usualmente è supportata anche da un parere legale, oltre che da valutazioni attente e puntuali dell'organo amministrativo; queste ultime, talvolta, in particolare nel caso di crediti di ammontare esiguo, sono frutto anche di valutazioni di costo opportunità).

In altri termini:

- 1) finché la perdita è stimata (e sin dal momento in cui la stessa è ragionevolmente stimabile) si apposta in bilancio un fondo svalutazione crediti a rettifica del credito cui lo stesso si riferisce;
- 2) nel momento in cui la perdita in questione diviene (per fondate ragioni) definitiva il fondo svalutazione crediti storna contabilmente il credito cui si riferisce.

Qualora la perdita stimata sia inferiore a quella definitiva, al momento dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti per lo storno contabile del credito inesigibile cui lo stesso si riferisce si imputerà all'esercizio l'ulteriore perdita realizzata (e nell'esercizio precedente non prevedibile; infatti, se fosse stata prevedibile sarebbe stata imputata all'esercizio precedente e, quindi, correlativamente, il fondo svalutazione crediti sarebbe stato per pari importo incrementato; se ciò non fosse stato il bilancio dell'esercizio precedente non sarebbe chiaro, veritiero e corretto, in contrasto cioè con il dettato

Continua a pag. 16

Segue da pag. 15

normativo di cui agli art. 2423 e segg. del Codice civile).

In relazione a tutto quanto sopra si ritiene doveroso sottolineare che la stima della perdita su crediti ovvero lo storno del credito per inesigibilità ritenuta definitiva non deve prendere le mosse da decisioni arbitrarie, ma da una valutazione attentamente ponderata avuto riguardo alla capacità del debitore di far fronte ai propri impegni (irrelevante la mera volontà di questo di farvi fronte o meno); altrimenti si tratterebbe sostanzialmente di remissione di debito, da cui la rilevazione in bilancio di una sopravvenienza passiva e non di una perdita su crediti (da valutare poi l'arbitrarietà o meno e, quindi, la connessa eventuale responsabilità degli amministratori nel rimettere il debito).

Diverso ancora è il caso in cui venga "scoperta"/"accertata" l'inesistenza del credito e, quindi, che lo stesso in sostanza non sia mai sorto. Anche in questo caso, comunque, nel bilancio verrebbe rilevata una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti.

LE PERDITE SU CREDITI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

La disciplina fiscale (art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che "le perdite su crediti sono

deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".

La richiamata norma fiscale subordina la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano da "elementi certi e precisi", fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all'avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi "automaticamente" riconosciute.

La perdita su crediti deve, quindi, risultare da "elementi certi e precisi": deve cioè, in sostanza, e diversamente da quanto accade dal punto di vista civilistico di cui sopra, essere analiticamente comprovata da un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita (v. Risoluzione Ministeriale 6 agosto 1976, n. 124, a tutt'oggi indiscussa). Conseguentemente, è necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto era possibile per recuperare il credito. Così, ad esempio, la perdita potrà essere considerata deducibile nel caso in cui siano state esperite infruttuosamente tutte le azioni legali per il recupero del credito (cioè con prove che dovranno essere docu-

mentate con fatti ed atti quali pareri del professionista che ha curato il tentativo di recupero del credito) o ancora in caso di esito negativo del pignoramento (nei limiti di cui si dirà oltre), o ancora nei casi di irreperibilità del debitore, di denuncia penale per truffa, nonché di dimostrabile convenienza a non attivare ovvero ad abbandonare la procedura di recupero del credito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 23 gennaio 2009, n. 16/E), tuttavia, una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso - non può essere ritenuta tout court sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest'ultima è riferita.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, è solo l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che qualifica *ex lege* il mero stato di insolvenza come condizione sufficiente a considerare definitive (e come tali fiscalmente deducibili) le perdite relative al mancato incasso da parte del creditore. Ciò a ragione del fatto che in presenza di procedure concorsuali l'accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore.

Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle Entrate, una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso e pur sintomatica di peculiari difficoltà di esazione da parte del creditore - non può ritenersi di per sé rivelatrice dell'esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti - ai fini della relativa deducibilità - dalla norma fiscale, non potendosi escludere l'eventualità che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni.

Le perdite su crediti derivanti da remissione di debito (si precisa che ai fini fiscali le remissioni di debito sono sostanzialmente assimilate alle perdite su crediti) sono deducibili quando le stesse derivano da una scelta di convenienza economica del creditore ovvero quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico. Naturalmente siffatta rinuncia volontaria (che, ai sensi dell'art. 1236 del Codice civile, produce i suoi effetti quando ne ha notizia il debitore e salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare) ai fini della deducibilità della perdita deve trovare la sua giustificazione nella eccessiva onerosità della procedura esecutiva attivabile per la riscossione del credito rispetto all'entità del credito stesso, nel senso che le spese procedurali superano l'ammontare del credito stesso e non si appalesano recuperabili nei confronti del debitore (in

tal senso v. M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè, 2006, Tomo II, pagg. 1549 e 1550). In tutti gli altri casi la "perdita" derivante dalla remissione di debito non è deducibile.

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione Ministeriale 6 agosto 1976, n. 9/124) ha stabilito che per la deduzione delle relative perdite "possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".

Alla luce della medesima Risoluzione Ministeriale si precisa che un credito è da considerare di modesto valore avuto riguardo "all'entità del portafoglio" (naturalmente non si può trascurare il fatto che la somma di tanti crediti di modesto valore può divenire significativa in relazione all'entità del portafoglio e, invero, soprattutto ai fini civilistici, non solo a questo).

In conclusione, affinché una perdita su crediti possa considerarsi costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, come chiaramente sottolineato dalla Corte di Cassazione (v. Sentenza del 20 novembre 2001, n. 14568, sentenza questa citata anche nel testo della risposta all'interrogazione parlamentare - "question time" - n. 5-00570 del 5 novembre 2008), "occorre dimostrare per primo come e perché si è verificata una perdita (non potendosi accettare l'idea che si può parlare di perdita ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale) e poi che la perdita è divenuta definitiva in quella tale misura"; è, quindi, "il contribuente a dovere dimostrare come e perché una perdita su crediti fiscalmente rilevante si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile".

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da tutto quanto sopra emerge chiaramente che gli amministratori che redigono il bilancio di esercizio sono chiamati, da un lato, ad effettuare prudenti valutazioni "soggettive" per stimare le perdite su crediti - anche solo temute o latenti - da imputare all'esercizio in chiusura e, dall'altro, a determinare "oggettivamente" quali di queste perdite stimate possano ritenersi deducibili ai fini fiscali. Ciò, senza trascurare gli effetti sugli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa nel contesto dello scenario economico attuale che potrebbero avere le "corrette" valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare.

Assai complesso e colmo di responsabilità è, pertanto, il loro compito.

Dott. Tiziano Sesana

Dottore Commercialista,

Culture di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



PESIAMO CON OCCHI DIVERSI

Perché diverse sono le esigenze di pesatura e diversificate sono le nostre risposte. Perché unica è la nostra cura per il prodotto e personalizzato il nostro servizio post-vendita. Perché specialistica e globale è la nostra consulenza.

Ogni azienda a seconda del settore in cui opera ha esigenze diverse, per questo le nostre risposte sono sempre mirate e specifiche. L'elevata affidabilità dei nostri prodotti è unica per la costante ricerca e il know how acquisito in oltre cinquant'anni di attività. Il servizio pre e postvendita, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, garantisce servizi immediati e specifici quali: verifica periodica per strumenti ad uso legale, manutenzione programmata e ordinaria. Il nostro Centro Sic fornisce tutti i servizi di taratura e relative certificazioni per chi opera in Garanzia della Qualità. Per questo Coop. Bilanciali è il Partner ideale per ogni azienda, perché guarda al mercato con occhi diversi.

COOP. BILANCIALI, VEDI LA DIFFERENZA

SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIALI
Strumenti e Tecnologia per Pesare

Società Cooperative Bilanciali Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy - www.coopbilanciali.it - ch@coopbilanciali.it



Organo Ufficiale
dell'Associazione Industriali
delle Carni ASS.I.C.A.

L'industria delle Carni

N. 4
Anno LX
Aprile 2010
Poste Italiane - Spedizione
in abbonamento postale
DL 353/2003 (conv. in
L.27/02/2004 n°46) art.1,
comma 1, DCB Milano

€ 1,81

Mensile di attualità, opinioni e vita di settore



Commissione europea: a colloquio con il Vice Presidente Tajani

Export salumi 2009: buona crescita nonostante la crisi

■ **Sud Africa: nuove aperture sul fronte dell'export**

■ **Si avvicinano le grandi fiere: IFFA (8-13 maggio, Francoforte), CIBUS (10-13 maggio, Parma)**

■ **Presentato il Rapporto "La Cina nel 2010: scenari e prospettive"**

■ **Gli interventi di Confindustria in materia di finanza: gli strumenti per il sostegno alle imprese**